POLO LICEALE SCALEA - PRAIA A MARE

POLO LICEALE
SCALEA • PRAIA A MARE

LICEO SCIENTIFICO | SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO | LICEO CLASSICO
METASTASIO - MORO

Codice meccanografico: CSIS08200V
Codice Fiscale: 96052690789 | Codice unico di fatturazione (CUF): FRVAFU

Località Pantano - 87029 Scalea - CS | 0985 21257
csis08200v@istruzione.it | csis08200v@pec.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE-SCALEA
Prot. 0011746 del 10/11/2026
VII (Uscita)

Ai docenti
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: **Permessi brevi del personale docente – Disciplina e modalità di fruizione**

L'articolo 16 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2021-2024, disciplina i permessi brevi di cui può usufruire il personale docente.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato possono essere concessi, su richiesta e per esigenze personali, permessi brevi di durata NON superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente, fino a un massimo di **due ore giornaliere**.

Si precisa che, per il personale docente, i permessi brevi devono essere richiesti per **unità orarie di lezione**, senza possibilità di fruizione per frazioni di ora.

Le ore di permesso complessivamente fruite nel corso dell'anno scolastico non possono superare il rispettivo orario settimanale di insegnamento. Pertanto, per il personale docente con contratto a tempo pieno, il limite massimo è pari a **18 ore annue**, mentre per il personale con orario ridotto tale limite è pari alle ore settimanali di servizio.

A titolo esemplificativo, un docente con uno spezzone orario di 9 ore settimanali potrà usufruire di un massimo di 9 ore di permesso breve nell'intero anno scolastico. Il medesimo criterio si applica al personale che presta servizio presso più istituzioni scolastiche: il numero massimo di ore di permesso richiedibili presso ciascuna scuola corrisponde alle ore settimanali di servizio effettivamente prestate nella stessa.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, anche in più soluzioni, secondo le esigenze organizzative e didattiche dell'istituzione scolastica.

Per il personale docente, il recupero avviene prioritariamente mediante lo svolgimento di supplenze o di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe in cui il docente avrebbe dovuto prestare servizio durante le ore di permesso.

Qualora il recupero non sia possibile per cause imputabili al dipendente, l'Amministrazione provvede a effettuare una trattenuta sulla retribuzione corrispondente al numero di ore non recuperate.

Si precisa, infine, che **la concessione dei permessi brevi al personale docente è subordinata alla possibilità di garantire la sostituzione con altro personale in servizio**, nel rispetto delle esigenze organizzative e del regolare svolgimento delle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Tancredi
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa